



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

**Stagione Sportiva 2024/2025**

**Comunicato Ufficiale N° 303 del 6 Giugno 2025**

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. COMUNICATO UFFICIALE N° 485/AA DEL 3 GIUGNO 2025

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 640 pfi 24-25 adottato nei confronti della società ESPERIA MONOPOLI SSDRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ESPERIA MONOPOLI SSDRL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Fiorenzo Gioranna, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Esperia Monopoli S.S.D.R.L., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 66 delle N.O.I.F.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:  
Società ESPERIA MONOPOLI SSDRL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Pietro COMETA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:  
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ESPERIA MONOPOLI SSDRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 00000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

## **1.2. COMUNICATO UFFICIALE N° 488/AA DEL 5 GIUGNO 2025**

– Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 515 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco SCORRANO, Boemio NEGRO, Rocco FRISULLO, Giuseppe SANTORO ARAMINI e Antonio SANTO avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco SCORRANO, Calciatore tesserato per la società S.S.D. Casarano Calcio s.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Supersano, con iscrizione in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alla gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, valevole per il Campionato Under 15 Provinciali;

Boemio NEGRO, Tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e persona che svolgeva attività rilevante per l'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione: a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025 quantomeno fino al 10.1.2025, attività di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 Provinciali della società A.S.D. Supersano pur non essendo tesserato per tale società; b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso modificato le distinte di gara delle squadre della società A.S.D. Supersano relative agli incontri A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024, Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, inserendovi il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo indicando per lo stesso la data di nascita non veridica del 14.9.2010; nonché per avere lo stesso scansionato e modificato la tessera provvisoria del calciatore Sig. Rocco Frisullo modificando la data di nascita dello stesso ed apponendovi la fotografia del calciatore Sig. Marco Scorrano;

Rocco FRISULLO, Calciatore tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2, punto 2.1, del Comunicato Ufficiale n. 1 del 10.7.2024 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Supersano, iscritto in distinta con la data di nascita non veridica del 14.9.2010, alle gare Football Taviano – A.S.D. Supersano del 7.10.2024, A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 ed A.S.D. Supersano – Corsano del 3.11.2024, tutte valevoli per il campionato Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché tale competizione era riservata ai calciatori nati negli anni 2010 e 2011;

Giuseppe SANTORO ARAMINI, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Tricase – A.S.D. Supersano del 17.11.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra della società A.S.D. Supersano nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del sig. Rocco Frisullo non veridica;

Antonio SANTO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. Supersano all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Supersano – A.S.D. Tricase del 12.10.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Supersano la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale è inserito il nominativo del calciatore Sig. Rocco Frisullo pur avendo partecipato alla stessa il Sig. Marco Scorrano nonostante non fosse tesserato per tale società; nella distinta di gara, poi, è indicata una data di nascita del Sig. Rocco Frisullo non veridica;

– vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Marco SCORRANO,
- Sig. Boemio NEGRO,
- Sig. Rocco FRISULLO,
- Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,
- Sig. Antonio SANTO;

– vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

– vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

– rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Marco SCORRANO,
- 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Boemio NEGRO,
- 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Rocco FRISULLO,
- 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SANTORO ARAMINI,
- 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Antonio SANTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

## 2. COMUNICAZIONI C.R.

### 2.1. ISTANZE DI AFFILIAZIONI - FUSIONI - SCISSIONI - CAMBI DI SEDE SOCIALE - CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBI DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - CONFERIMENTI D'AZIENDA - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

**CAMBIO DENOMINAZIONE, CAMBIO DI SEDE, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE, FUSIONE, SCISSIONE, CONFERIMENTO D'AZIENDA**

**(n.b. prima di depositare le istanze contattare preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. Rossiello 080.5699013)**

Le Società avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze relative alla stagione sportiva 2025/2026 e riguardanti le operazioni di **cambio denominazione, cambio di sede, cambio di denominazione e sede sociale, fusione, scissione, conferimento d'azienda, a partire dal 10 giugno 2025** e fino al **15 luglio 2025**, termine di scadenza dettato dalle N.O.I.F.

Si rammenta che le trasformazioni delle ASD in SSD senza scopo di lucro e viceversa, e, quindi, le variazioni della forma giuridica societaria, nel caso in cui non comportano sostanzialmente la variazione della denominazione, sono ammesse in qualsiasi momento della Stagione Sportiva attraverso la funzione "**Adeguamento Denominazione Sociale e/o Statuto**" sul portale Anagrafe Federale.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 17, 18 e 20 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it), oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

#### **AFFILIAZIONI**

**(n.b. prima di depositare le domande di affiliazione preventivamente il CR Puglia della LND – Sig. Rossiello 080.5699013)**

Per quanto concerne le domande di affiliazione relativamente alle nuove Associazioni, le stesse avranno la possibilità di depositare sul portale Anagrafe (<https://anagrafefederale.figc.it>) le proprie istanze **a partire dal 1° luglio 2025** apertura della nuova stagione sportiva.

Con riferimento a quanto su esposto, si allegano alla presente alcune slide che, contenenti riferimenti normativi e chiarimenti alle procedure collegate alle istanze ex artt. 15 delle NOIF.

Per ogni necessità di supporto "tecnico" sul portale Anagrafe FIGC, potranno scrivere una e-mail a [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it), oltre che contattare il proprio Comitato di riferimento.

## **NORME GENERALI PROPEDEUTICHE ALLA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

Si invitano le Società associate ad aggiornare costantemente i propri dati di contatto (indirizzi postali, di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata) sul portale Anagrafe FIGC, utili alle attività federali in generale. Si rammenta che tutte le Società hanno l'obbligo di possedere e comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata, eletto per le comunicazioni, ovvero aggiornare quello preesistente.

Tra i dati societari da aggiornare costantemente, in caso di variazioni, rientrano sicuramente i seguenti:

- dati anagrafici e codice fiscale del Legale Rappresentante;
- dati anagrafici e codice fiscale del Vice Presidente;
- organigramma societario (si ricorda che solo per le variazioni del Consiglio Direttivo, sia nel numero di componenti che nei ruoli, le Società devono allegare il verbale assembleare deliberante la variazione stessa. Si rammenta, altresì, che le Società devono depositare/comunicare le variazioni organigramma entro 20 giorni dal loro verificarsi. In tal senso, si fa riferimento alle disposizioni di cui all' art. 37, comma 1, delle NOIF e all'art. 4, comma 4, del Regolamento LND);
- partita IVA della Società;
- natura giuridica della Società;
- indirizzo della sede sociale (all'interno dello stesso Comune);
- indirizzo per la corrispondenza;
- indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Per quanto attiene al codice fiscale delle Società presente sul portale Anagrafe, si rileva che il relativo dato non è in alcun modo modificabile, atteso che lo stesso dato è identificativo di un unico specifico soggetto.

Con riferimento a tutte le funzioni del portale Anagrafe FIGC, a disposizione delle Società Affiliate vi è il "manuale utente" del portale Anagrafe, scaricabile dal portale stesso (<https://anagrafefederale.figc.it>) dal menu a tendina "Anagrafe Federale" e cliccando su "scarica manuale".

### **RASD (*Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute*)**

Per quanto attiene al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute, si rammenta quanto segue:

- la denominazione della Società indicata sul portale Anagrafe FIGC deve corrispondere esattamente a quella di cui allo Statuto societario;
- i componenti il Consiglio Direttivo societario devono corrispondere nel numero a quanto indicato nello Statuto societario;
- gli Statuti societari devono essere conformi al D.lgs. 36/2021 (nelle allegate slide vi sono riassunti i dati salienti) e successive modificazioni e integrazioni. Lo Statuto depositato da parte di una Società sul portale Anagrafe Federale deve corrispondere a quello registrato presso l'Agenzia delle Entrate e ne deve riportare evidenza di registrazione (timbri o altra prova di avvenuto deposito).

Per l'iscrizione al RASD si rimanda in ogni caso al Regolamento del Registro, scaricabile sul sito del Dipartimento per lo Sport, al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/regolamentoenorme>, e al relativo "manuale utente" (di cui alla Circolare LND n. 12 del 21 luglio 2023) scaricabile al seguente link <https://registro.sportosalute.eu/#/help/guidautente>

### **Allegati:**

- Atto Costitutivo
- Statuto sociale
- procedure collegate alle istanze ex artt. 15, 17, 18 e 20 delle NOIF

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### TORNEO COPPA PUGLIA


#### FASE FINALE PLAYOFF CATEGORIE ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 4
- **SEMIFINALI:** GARA UNICA
- **FINALI:** GARA UNICA SUL CAMPO NEUTRO COMUNALE IN ERBA ARTIFICIALE "RUGGERI SCIANNI" DI ALBEROBELLO (BA)


#### CALENDARIO FASE FINALE PLAYOFF

- **SEMIFINALI:** 08 GIUGNO 2025;
- **FINALI U17-U15:** 15 GIUGNO 2025

#### ALLIEVI UNDER 17



## GIOVANISSIMI UNDER 15



## MODALITÀ TECNICHE FASI FINALI - PLAYOFF

- Durata dei tempi di gioco:
  - 45' ciascuno (Allievi Regionali Under 17);
  - 40' ciascuno (Allievi Regionali Under 16);
  - 35' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 15);
  - 35' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 14).
- Qualora persistesse la situazione di parità al termine degli incontri della FASE FINALE PLAYOFF (QUARTI DI FINALE e SEMIFINALI), si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari ed, eventualmente, ai tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
- Durata dei tempi supplementari:
  - 15' ciascuno (Allievi Regionali Under 17);
  - 15' ciascuno (Allievi Regionali Under 16);
  - 10' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 15);
  - 10' ciascuno (Giovanissimi Regionali Under 14).

## DISCIPLINA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle Società partecipanti ai Tornei di Coppa Puglia Allievi U17 – U16 e Giovanissimi U15 – U14 per quanto riguarda le disposizioni sulle squalifiche e sulle ammonizioni dei calciatori:

### 1. SQUALIFICHE

- Le giornate di squalifica comminate al termine della Fase a Gironi dovranno essere scontate nelle gare relative della Fase Finale Playoff;
- Le giornate di squalifica accumulate al termine della Fase a Gironi del Torneo Coppa Puglia Allievi U17 – U16 e Giovanissimi U15 – U14, per le Società non qualificate alla Fase Finale Playoff, e i residui di squalifica accumulati al termine della medesima Fase Finale Playoff **DOVRANNO ESSERE SCANTATE COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 19 C.G.S.**

### 2. AMMONIZIONI

- Le ammonizioni accumulate dai giocatori nelle gare relative alla Fase a Gironi del Torneo Coppa Puglia Allievi U17 – U16 e Giovanissimi U15 – U14 saranno azzerate prima della Fase Finale Playoff.
- Durante la Fase Finale Playoff, proprio come nella precedente Fase a Gironi, fermo restando l'automatismo in caso di espulsione, **i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.**

## RISULTATI

### FASE FINALE COPPA PUGLIA U17

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI - NICK CALCIO BARI	2 - 3	d.t.s.

In virtù dei risultati ottenuti la società **NICK CALCIO BARI** accede alle gare di semifinale.

### FASE FINALE COPPA PUGLIA U15

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BRINDISI FOOTBALL CLUB - ESPERIA MONOPOLI A R.L.	3 - 0	
NOVOLI CALCIO 1942 - INVICTUS LAM ACCADEMY	5 - 1	

In virtù dei risultati ottenuti le società **BRINDISI FOOTBALL CLUB** e **NOVOLI CALCIO** accedono alle gare di semifinale.

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U14

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/06/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

#### GIRONE A - 1 Giornata - A

ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	- INVICTUS LAM ACCADEMY	2 - 4
---------------------------	-------------------------	-------

In virtù dei risultati ottenuti la società INVICTUS LAM ACCADEMY accede alle gare di semifinale.

## PROGRAMMA GARE

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U17

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	NICK CALCIO BARI	A	10/06/2025 17:30	C.COM S.ANGELO DEI RICCHI E.A	ANDRIA
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	A	11/06/2025 18:30	CA.COMU" T CARRIERI 1" ER.AR*	MONOPOLI

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U15

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
BRINDISI FOOTBALL CLUB	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO	A	10/06/2025 17:30	PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI
FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	NOVOLI CALCIO 1942	A	11/06/2025 18:30	C.COM S.ANGELO DEI RICCHI E.A	ANDRIA

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U14

### GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
INVICTUS LAM ACCADEMY	PRO CALCIO BARI	A	09/06/2025 17:00	NUO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.A	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
FOOTBALL TAVIANO	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA	A	10/06/2025 17:00	CAMPO COMUN."S.GIUSEPPE"E.A	TAVIANO

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto avv. Domenico Carone nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), nella riunione del 6/6/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U17 C11

### GARE DEL 5/ 6/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/ 7/2025

INSANGUINE ANGELO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

TALLARICO GIUSEPPE (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

Colpiva al volto un avversario con una testata, senza conseguenze.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

ACCOLTI GIL ALESSANDRO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

RIZZI MICHELE (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

FILIPPONIO FABIO (NICK CALCIO BARI)

INSANGUINE RICCARDO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

EMILIANO STEFANO (NICK CALCIO BARI)

## FASE FINALE COPPA PUGLIA U15 C11

### GARE DEL 5/ 6/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

NIGRO JAYDEN FRANCESC (BRINDISI FOOTBALL CLUB)

TARALLO MARCO (ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

FACCIOLLA LORENZO

(ESPERIA MONOPOLI A R.L.)

## **FASE FINALE COPPA PUGLIA U14 C11**

**GARE DEL 4/ 6/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

##### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

GIAMPAOLO NICOLO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

##### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GENTILE LEONARDO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI) TESTONE LUIGI (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DANOUF KASSEM (INVICTUS LAM ACCADEMY)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PERRICCI GIANVITO (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI)

## **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

### **FISSAZIONE UDIENZA**

**DEFERIMENTO n. 29562/670 pfi 24-25 PM/fb del 06/06/2025**  
**A.S.D. RINASCITA REFUGEES**  
**VALERA RAPHAEL SELIF**

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 29562/670 pfi 24-25 PM/fb del 06/06/2025 della Procura Federale, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

#### **FISSA**

la riunione del 23/06/2025, alle ore 16.00, per la decisione sul deferimento.

### **COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 6/6/2025.**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**